

che gli impegni finora assunti sono assolutamente nei limiti della potenzialità dell'Istituto. S'intende che converrà in qualche caso prosporre erogazioni meno urgenti a quelle che oggi risultano particolarmente indicate nell'interesse dello Stato.

Ciò premesso, il Direttore Generale sottopone alle deliberazioni del Consiglio gli argomenti all'ordine del giorno.

a - Saggio d'interesse da adottarsi per i prestiti su polizze -

Il Direttore Generale ricorda che lo art. 13, n. 6 del R. D. L. 29 aprile 1913 n. 966, autorizza l'Istituto a concedere prestiti su polizze, nei limiti del valore di riscatto delle polizze stesse.

Per l'esercizio 1935, giusta le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai suddetti prestiti è stato applicato il saggio d'interesse del 5%, netto per l'Istituto, con le seguenti speciali concessioni:

1) abbuono dello 0,50% degli interessi applicati ai prestiti che fossero rimborsati entro un triennio dalla concessione, escludendo dal privilegio gli assicurati che, eseguito il rimborso del prestito